



Stato al 24 maggio 2013

Condizioni per l'assunzione delle prove da parte di commissari o da parte di agenti diplomatici o consolari

La domanda straniera per l'assunzione delle prove secondo gli articoli da [15](#) a [17](#) della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale ([CLA 70](#)) va sottoposta, in Svizzera, alla previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

La domanda straniera deve tuttavia essere indirizzata in primo luogo [all'Autorità centrale del Cantone](#) dove avrà luogo l'atto istruttorio; la domanda e tutti gli allegati vanno presentati nella lingua ufficiale del Cantone. Al fine di accelerare la procedura, suggeriamo d'indirizzare, parallelamente, una copia all'Ufficio federale di giustizia UFG, Settore Diritto internazionale privato, 3003 Berna, Svizzera.

Dopo l'esame della domanda, l'Autorità centrale cantonale trasmette la domanda all'UFG indicando, all'occorrenza, se essa si oppone al rilascio dell'autorizzazione o se essa auspica che l'autorizzazione sia accompagnata da determinate condizioni. Se tutte le condizioni e le garanzie procedurali previste dall'[articolo 21](#) CLA 70 sono soddisfatte, il DFGP rilascia l'autorizzazione. Un'anticipazione delle spese procedurali è esatta. L'ammontare dell'anticipazione varia tra CHF 100.- e 5000.-, secondo il valore e la complessità della causa.

La richiesta tendente al rilascio dell'autorizzazione deve

- descrivere brevemente la natura e l'oggetto della controversia legale;
- indicare l'ammontare del valore della causa; ciò è necessario per fissare l'ammontare dell'anticipazione delle spese. La decisione relativa all'autorizzazione sarà resa soltanto dopo pagamento dell'anticipazione.
- indicare l'identità e l'indirizzo (incluso # numero di fax, e-mail) delle parti interessate dalla controversia;
- indicare l'identità e l'indirizzo (incluso # numero di fax, e-mail) dei rappresentanti delle parti;
- indicare il tipo e il motivo degli atti istruttori richiesti; conviene descrivere in maniera sufficientemente dettagliata le modalità degli atti previsti, in modo che l'autorizzazione copra tutti gli atti previsti. Nella misura del possibile dovranno figurare nella richiesta i nomi e gli indirizzi di tutte le persone che desiderano partecipare agli atti di procedura.
- indicare il nome e l'indirizzo delle persone interessate dagli atti procedurali previsti;
- indicare il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che procederanno agli atti istruttori nel caso in cui si tratti di una domanda secondo l'[articolo 17 CLA 70](#). Nell'ambito degli articoli [15](#) e [16](#) CLA 70, l'autorizzazione verrà rilasciata agli agenti consolari o diplomatici della rappresentanza interessata in generale;
- proporre una data alla quale le parti desiderano procedere all'atto istruttorio. La richiesta dovrebbe essere deposta 2 mesi prima della data proposta.

Inoltre conviene allegare alla richiesta la decisione del tribunale straniero che nomina il commissario.

Viene raccomandato di richiedere, prima dell'invio della richiesta, l'approvazione scritta della persona interessata dalla richiesta. Dall'approvazione deve emergere che la persona collabora spontaneamente, che è informata che non possono essere impiegate misure coercitive, che non può essere obbligata a partecipare o a comparire e che ha il diritto di avvalersi di una dispensa o di un divieto di testimoniare previsto sia dalla legge dello Stato richiesto sia da quella dello Stato richiedente ([art. 21 CLA 70](#)). In effetti, se in seguito risultasse che la persona interessata non intende cooperare, tutta la procedura sarà stata inutile, cagionando comunque dei costi (emolumenti).

Infine, la richiesta non deve necessariamente emanare dal tribunale straniero; essa può emanare da una parte o dal suo avvocato. La richiesta sarà allora accompagnata da una procura della parte o da un'autorizzazione del tribunale straniero. In ogni caso, come già indicato, deve essere allegata alla richiesta la decisione del tribunale straniero che nomina il commissario.

Il DFGP deve notificare le sue decisioni d'autorizzazione. Per procedere alle notificazioni entro brevi termini, conviene eleggere domicilio in Svizzera. In mancanza d'elezione di domicilio in Svizzera, le decisioni dovranno essere notificate per le vie dell'assistenza giudiziaria, ciò che rallenta la procedura.

Se è prevista un'audizione in contraddittorio ("*cross-examination*"), possono entrare in linea di conto due modi di procedere. In primo luogo, un commissario unico può essere nominato – ad esempio una persona neutrale – che presiederà i dibattimenti e veglierà affinché l'interrogatorio effettuato dagli avvocati delle parti si svolga conformemente al diritto svizzero (nessuna coercizione, informazione sulle dispense o sul divieto di testimoniare). In tali casi, un'unica autorizzazione verrà rilasciata. In secondo luogo, è pure ipotizzabile che ognuno dei rappresentanti sia nominato commissario. Un'autorizzazione verrà allora accordata a ognuna delle persone che procederà all'interrogatorio.